

Riscossione. Non c'è sottrazione se il restante patrimonio copre la pretesa erariale

## Creare il fondo patrimoniale non basta a provare la frode

L'istituzione di un **fondo patrimoniale** configura il reato di **fraudolenta sottrazione** di beni alla procedura di **riscossione coattiva** (articolo 11, comma 1, Dlgs 74/2000) quando metta in concreto pericolo l'esito favorevole della procedura esattoriale; in particolare, il reato non si configura quando il soggetto che ha istituito il fondo patrimoniale sia titolare di un patrimonio, non vincolato nel fondo patrimoniale, di valore sufficiente a soddisfare la pretesa erariale. Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 9154 del 4 marzo 2016.

Secondo l'articolo 11, comma 1, Dlgs 74 /2000, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni «chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte....di ammontare complessivo superiore ad euro 50mila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva». Se l'ammontare delle imposte è superiore a 200mila euro, si applica la reclusione da uno a sei anni.

Nel giudizio di Cassazione è stata dunque accolta la tesi difensiva che si era incentrata sul rilievo secondo cui il giudice di merito aveva trascurato di considerare che l'indagato era proprietario di altri beni, di valore rilevante, che erano rimasti estranei al fondo patrimoniale e che sarebbero stati sufficienti comunque a soddisfare le pretese del fisco.

La Cassazione ritiene infatti che, a fronte della costituzione di un fondo patrimoniale, occorre accertare, ai fini della sussistenza del reato di cui all'articolo 11, Dlgs 74/2000, che nell'operazione posta in essere sussistano gli elementi costitutivi della sottrazione fraudolenta: il processo di merito deve dunque individuare quali siano gli aspetti dell'operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica del negozio posto in essere allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario.

Secondo la Suprema corte, non è ipotizzabile un'inversione dell'onere della prova in capo all'indagato, sul solo presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé l'elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore all'azione esattoriale. Infatti, «la scelta del coniugi di costituire il fondo rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell'indirizzo economico e delle esigenze del nucleo familiare». Inoltre, sotto il profilo della prova della sussistenza del dolo specifico di frode, ricorre la necessità di dimostrare che la costituzione del fondo patrimoniale abbia in concreto messo in pericolo la garanzia patrimoniale.

Ne consegue che, qualora esistano beni non inclusi nel fondo e di un valore tale da costituire un'adeguata garanzia, il giudice ha l'onere di fornire una motivazione sulla ragione per cui la costituzione del fondo patrimoniale rappresenterebbe, in ogni caso, uno strumento idoneo a rendere più difficoltoso il recupero del credito erariale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

---

**L'ONERE DELLA PROVA** Il fisco deve dimostrare che la «separazione» dei beni abbia in concreto messo in pericolo l'esito della procedura coattiva